

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n.18490/97/11/2020 del 15 ottobre 2020

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Assessore regionale per l'Energia
ed i Servizi di Pubblica Utilità
(Rif. Nota 6 ottobre 2020, n. 9378/GAB)

Oggetto: *Piano regionale di gestione dei rifiuti – Iter di approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.r. n. 9/2010 – Art. 199, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a), D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 – Immediata applicabilità in ambito regionale.*

Con la nota in riferimento codesta Amministrazione rappresenta come, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, al fine di procedere all'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, debba ricorrersi al procedimento di cui all'art. 12, comma 4, dello Statuto regionale, ovvero all'*iter* di approvazione del regolamento governativo.

Ciò premesso, rileva che, a seguito dell'intervento di riforma attuato con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/62/CE che modifica la direttiva 1995/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di*

imballaggio”, sono state apportate modifiche al comma 1 dell’art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui, accanto al rinvio alla procedura di cui alla Parte II del medesimo decreto, è stato specificato testualmente che l’approvazione del Piano regionale avviene tramite “*atto amministrativo*”.

Il Richiedente, all’uopo, evidenzia come nel medesimo DDI 290, recante la riforma del settore rifiuti (depositato in IV Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana) sono state previste nuove modalità procedurali in forza delle quali il piano verrà emanato con decreto presidenziale di natura non regolamentare.

Purtuttavia, nelle more dell’emanazione delle legge di riforma, chiede l’avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla possibilità di ritenere immediatamente applicabile l’illustrata riforma di attuazione delle direttive comunitarie che garantirebbe un *iter* più rapido attraverso l’adozione di Decreto Presidenziale, su proposta dell’Assessore regionale per l’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, previa deliberazione dell’Organo collegiale di governo.

2. In relazione alla fattispecie rappresentata si rileva quanto segue.

Con la disposizione di cui all’art. 9 della legge regionale n. 9/2010, il legislatore regionale ha sancito le modalità procedurali per l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, prevedendo che: “*Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le S.R.R. con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all’articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*”.

Non può non evidenziarsi come, nell'individuazione di tale percorso normativo, si sia tenuto conto del coinvolgimento dei vari livelli istituzionali e sia stata garantita la consultazione pubblica.

Invero, in tale direzione, nella precedente formulazione, l'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 non conteneva alcuna indicazione in ordine alla “*natura*” dell'atto di approvazione del Piano, limitandosi ad operare il rinvio alla procedura di cui alla Parte II del medesimo decreto in materia di VAS.

Ciò posto, appare necessario circoscrivere l'obiettivo perseguito con la riforma operata dal decreto legislativo n. 116/2020, nella misura in cui recepisce la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Nella fattispecie, la presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo: - la produzione di rifiuti gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti; - gli effetti generali dell'uso delle risorse per migliorare l'efficienza; fissando: - i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore; - le misure di prevenzione e recupero dei rifiuti e le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi.

Non si rinvergono, nel testo del documento comunitario indicazioni di carattere “*procedimentale*”, poi trasfuse nel decreto legislativo di recepimento.

Le modifiche di cui al citato art. 119 del decreto legislativo n. 152/06, nella parte relativa al procedimento amministrativo di approvazione del Piano, non appaiono, conseguentemente, qualificabili quali indicazioni di derivazione comunitaria direttamente applicabili, né strettamente correlate alla tutela dell'ambiente.

La circostanza che la Regione Siciliana abbia esercitato la propria potestà legislativa, regolamentando la procedura di approvazione del Piano, impone, pertanto, una modifica legislativa che faccia proprie le indicazioni trasfuse nel decreto legislativo n. 152/06.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

*F.to Avv. Giovanni Bologna

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs.39/1993